

REGOLAMENTO PER L'ACCETTAZIONE E LA GESTIONE DELLE DONAZIONI E LIBERALITA'

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento definisce e disciplina le procedure e i criteri per l'accettazione, la gestione, la destinazione e la rendicontazione delle donazioni, delle erogazioni liberali, dei lasciti testamentari e di ogni altro atto di liberalità, sia in denaro che in natura, che la Fondazione riceve a sostegno delle proprie attività istituzionali
2. La Fondazione persegue le proprie finalità statutarie anche attraverso la raccolta di fondi da soggetti privati e pubblici. La gestione di tali fondi è improntata ai principi di trasparenza, integrità, efficienza e piena coerenza con la missione e i valori della Fondazione
3. Tutte le donazioni ricevute sono vincolate al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione, indipendentemente dal fatto che siano destinate a specifiche attività o al sostegno generale della missione dell'ente.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) "Fondazione" – la "Fondazione Imprendi – Scuola di imprenditorialità" iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), quale Ente del Terzo Settore (ETS);
 - b) "raccolta fondi" – l'insieme delle attività svolte dalla Fondazione, anche tramite terzi, allo scopo di finanziare le proprie attività di interesse generale o progetti specifici, attraverso la richiesta al pubblico di donazioni.
 - c) "donazione non vincolata" o "erogazione liberale" – ogni trasferimento spontaneo a titolo gratuito, in denaro o in natura, ricevuto dalla Fondazione senza l'obbligo di controprestazione specifica;
 - d) "donazione vincolata" – la donazione per la quale il donatore indichi uno specifico vincolo di destinazione (progetto, attività di interesse generale, categoria di beneficiari) o per la quale l'organo amministrativo deliberi un vincolo interno a favore di determinate finalità;
 - e) "donazione condizionata" – la donazione sottoposta a condizione sospensiva o risolutiva, riferita al verificarsi di un evento futuro e incerto, secondo quanto previsto dalla normativa civile e dai principi contabili;
 - f) "riserve vincolate" – le poste di patrimonio netto destinate a specifiche finalità per decisione del donatore o degli organi istituzionali della Fondazione;

Art. 3 – Tipologie di donazioni e modalità di ricezione delle stesse

1. La Fondazione può ricevere le seguenti tipologie di liberalità:
 - a) Donazioni in denaro: versamenti effettuati tramite bonifico bancario, sistemi di pagamento elettronico, assegni o altri mezzi di pagamento tracciabili;
 - b) Donazioni in natura: cessione a titolo gratuito di beni mobili (come attrezzature, opere d'arte, veicoli) o immobili, la cui utilità e congruità con le finalità istituzionali sia preventivamente valutata dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) Lasciti testamentari e legati: disposizioni testamentarie a favore della Fondazione, che possono avere ad oggetto somme di denaro, beni mobili o immobili;
 - d) Donazioni di tempo: prestazioni di volontariato qualificato, che verranno regolate da un'apposita e separata normativa interna;
 - e) Altre forme di liberalità: qualsiasi altra forma di contributo non riconducibile alle categorie precedenti, a condizione che sia lecita e conforme allo spirito e ai valori della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce, con apposite delibere o procedure interne, i canali di raccolta fondi (es. campagne online, eventi, direct mailing, donazioni regolari), in accordo con la normativa vigente al momento.
3. Ogni donazione deve essere registrata in contabilità in modo da garantire la piena tracciabilità del flusso finanziario e la riconducibilità al singolo donatore.

Art. 4 – Procedura di accettazione delle donazioni

1. L'accettazione di ogni donazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che ha il compito di valutare la coerenza delle liberalità con le finalità statutarie, i principi etici e l'immagine dell'ente.
2. Per le donazioni in denaro di modico valore, l'accettazione si considera implicita al momento della ricezione, fatta comunque salva la volontà del Consiglio di Amministrazione di rifiutarla con una delibera motivata da comunicare al donatore.
3. Per le donazioni in natura, i lasciti testamentari e le donazioni in denaro di importo rilevante (secondo una soglia definita e periodicamente aggiornata dal Consiglio di Amministrazione), è necessaria una delibera esplicita di accettazione da parte del Consiglio stesso.
4. La Fondazione si riserva il diritto insindacabile di rifiutare, con decisione motivata, donazioni che:
 - a) Provenivano da fonti illecite o da soggetti le cui attività siano in evidente e palese contrasto con i valori e la missione della Fondazione;
 - b) Comportino oneri di gestione, manutenzione o fiscali ritenuti eccessivi o sproporzionati rispetto al valore e all'utilità della donazione stessa;
 - c) Siano sottoposte a condizioni, oneri o vincoli che limitino l'autonomia gestionale e strategica della Fondazione o che siano contrarie alle sue finalità statutarie;
 - d) Possano arrecare un danno d'immagine o reputazionale, presente o futuro, all'ente.

Art. 5 – Classificazione delle donazioni

1. In sede di registrazione contabile, le donazioni sono classificate come:
 - a) Non vincolate;
 - b) Vincolate a specifici progetti o finalità;
 - c) Condizionate al verificarsi di determinati eventi.
2. Le donazioni vincolate e condizionate sono oggetto di separata evidenza nelle scritture contabili e nei documenti di bilancio, in conformità al principio contabile OIC 35 e al D.M. 5 marzo 2020, n. 39

Art. 6 – Vincolo di destinazione

1. Tutte le donazioni accettate dalla Fondazione sono, per loro natura, vincolate al perseguimento delle sue finalità istituzionali generali, come descritte nello Statuto.
2. Il donatore ha la facoltà di esprimere una preferenza per la destinazione della propria donazione a un progetto specifico o a un'area in intervento tra quelle promosse dalla Fondazione. Tale preferenza, una volta formalmente accettata dalla Fondazione, costituisce un vincolo di destinazione specifico.
3. La Fondazione si impegna a rispettare scrupolosamente il vincolo di destinazione specifico indicato dal donatore e accettato. Qualora il progetto o l'attività designata non possa essere realizzato/a per cause di forza maggiore, per il mancato raggiungimento del budget necessario, o nel caso in cui i fondi raccolti per esso eccedano il fabbisogno, la Fondazione si impegna a contattare tempestivamente il donatore, ove possibile, per concordare una destinazione alternativa. In assenza di accordo o in caso di oggettiva irreperibilità del donatore, il Consiglio di Amministrazione potrà destinare i fondi a progetti o attività con finalità analoghe, fornendo adeguata e trasparente motivazione nella propria delibera e nella rendicontazione annuale.
4. Le donazioni ricevute senza vincolo di destinazione specifico (donazioni non vincolate) saranno utilizzate con flessibilità per sostenere le attività istituzionali generali della Fondazione, per coprire i costi di struttura e per garantire la continuità operativa, secondo le priorità strategiche definite dal Consiglio di Amministrazione nel bilancio di previsione e nel bilancio sociale.

Art. 7 – Rendicontazione e trasparenza

1. La Fondazione redige annualmente il proprio bilancio secondo gli schemi previsti dalla normativa per gli ETS (D.M. 5 marzo 2020, n. 39 e OIC 35), assicurando:
 - a) La separata evidenza delle risorse vincolate e delle raccolte pubbliche di fondi;
 - b) La descrizione, nella relazione di missione, dei principali progetti finanziati, delle modalità di utilizzo delle risorse e dei risultati conseguiti.
2. Per le raccolte fondi specifiche, la Fondazione predispone un rendiconto dedicato dal quale risultino, in modo chiaro e comprensibile, le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, conformemente all'art. 87, comma 6, CTS e alle Linee guida sulla raccolta fondi.

3. Tali informazioni possono essere sintetizzate in report tematici, pubblicati sul sito internet istituzionale.

Art. 8 – Pubblicità dei donatori

Al fine di promuovere la cultura della trasparenza e del sostegno delle attività istituzionali, la Fondazione può dare evidenza pubblica dei nominativi dei donatori.

In particolare, per le donazioni di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 la Fondazione potrà richiedere al donatore apposita autorizzazione alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet istituzionale.

Tale pubblicazione avverrà solo previo consenso espresso del donatore, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. In mancanza di tale autorizzazione, la donazione resterà anonima.

Art. 9 – Diritto di informazione dei donatori – Obblighi della Fondazione

1. Diritto del donatore:

In relazione alle donazioni vincolate di importo pari o superiore ad euro 20.000,00, ovvero ad altre soglie eventualmente individuate dal Consiglio di Amministrazione, la Fondazione predispone, specifici report informativi che inoltra ai singoli donatori, contenenti almeno:

- l'indicazione dell'importo donato;
- la destinazione delle risorse;
- lo stato di avanzamento dei progetti finanziati, ove applicabile.

Tali report sono messi a disposizione del donatore mediante posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo a garantirne la tracciabilità.

2. Obblighi della Fondazione:

- a) Risponde alle richieste di informazione in forma sintetica entro un termine ragionevole (di norma 30 giorni), salvo impedimenti oggettivi;
- b) Mette a disposizione sul sito internet, ove presente, i documenti di bilancio e, se del caso, il bilancio sociale

3. In relazione alle donazioni di importo inferiore ad euro 20.000,00 e superiore ad euro 10.000,00, ovvero ad altre soglie individuate dalla Fondazione, la stessa può prevedere che i donatori possano richiedere informazioni specifiche.

4. La scelta della modalità di trasmissione delle informazioni è rimessa alla Fondazione, che ne dà adeguata informativa al donatore.

5. Resta fermo il rispetto degli obblighi di riservatezza e protezione dei dati personali, nonché delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio o da obblighi di confidenzialità.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. La Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali dei donatori nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale applicabile, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e integrità/riservatezza, sulla base di specifiche informative e, ove richiesto, previo consenso dell'interessato.
2. I dati dei donatori sono utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione delle donazioni, all'adempimento degli obblighi di legge (anche fiscali) e, in presenza di idonea base giuridica, per l'invio di comunicazioni relative all'attività della Fondazione. Nello specifico, il trattamento è effettuato per: (i) gestione della donazione e delle correlate comunicazioni organizzative; (ii) adempimento di obblighi amministrativi, contabili e fiscali; (iii) riscontro alle richieste del donatore e gestione dell'esercizio dei diritti privacy; (iv) invio di comunicazioni informative e/o di raccolta fondi solo quando sussista un'idonea base giuridica e, ove richiesto, previo consenso liberamente prestato e sempre revocabile senza pregiudicare la liceità del trattamento già effettuato
3. La Fondazione rende l'informativa agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, conserva i dati per un periodo non superiore a quello necessario alle finalità sopra indicate e, successivamente, per i tempi imposti da obblighi di legge e/o di conservazione.
4. I dati possono essere comunicati a soggetti terzi strettamente necessari (es. fornitori informatici, piattaforme di pagamento, servizi di invio comunicazioni, consulenti) che, quando trattano dati per conto della Fondazione, sono nominati Responsabili esterni ai sensi dell'art. 28 GDPR, con obbligo di trattamento su istruzioni documentate, misure di sicurezza adeguate, assistenza al Titolare e disciplina di eventuali sub-responsabili.
5. La Fondazione adotta misure tecniche e organizzative adeguate alla sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 GDPR (inclusi controlli sugli accessi e gestione degli incidenti) e tiene/aggiorna il registro dei trattamenti ai sensi dell'art. 30 GDPR.
6. È esclusa la diffusione dei dati; salvo diversa indicazione nell'informativa, non sono effettuati processi decisionali interamente automatizzati, inclusa la profilazione. Il donatore può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 GDPR (accesso, rettifica, cancellazione nei casi previsti, limitazione, portabilità ove applicabile, opposizione), nonché proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Art. 11 – Obblighi fiscali e comunicazioni all'Amministrazione finanziaria

1. La Fondazione osserva gli obblighi previsti dalla normativa tributaria in materia di erogazioni liberali, incluse le comunicazioni all'Anagrafe tributaria per le donazioni che danno diritto a deduzioni o detrazioni in capo ai donatori, ove sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti.
2. Le modalità di tracciabilità delle donazioni sono organizzate in modo da consentire l'adempimento di tali obblighi e la corretta attestazione delle erogazioni ai donatori.

Art. 12 – Controlli interni

Il Consiglio di Amministrazione, anche tramite l'Organo di controllo ove previsto, vigila sull'osservanza del presente Regolamento e sulla corretta gestione delle donazioni e dei relativi vincoli, con le seguenti verifiche periodiche:

- a) Sulla corrispondenza tra donazioni vincolate e impieghi effettivi;
- b) Sulla corretta contabilizzazione delle riserve vincolate e dei debiti per donazioni condizionate;
- c) Sulla completezza dell'informativa resa ai donatori e al pubblico.

Art. 13 – Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'organo competente della Fondazione.
2. Ogni modifica al Regolamento è deliberata dal medesimo organo e resa disponibile ai donatori e ai soggetti interessati, anche tramite pubblicazione sul sito internet della Fondazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Li, 6 luglio 2026